

REGOLAMENTO (CEE) N. 3572/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha adottato una serie di regole relative ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che si rende necessario apportare taluni adeguamenti ad alcuni atti comunitari relativi ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile, per tener conto della situazione particolare esistente in detto territorio;

considerando che è necessario prevedere un termine particolare per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere un carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;

considerando che le informazioni disponibili sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti, né la portata delle deroghe e che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato;

considerando che le disposizioni delle direttive 74/561/CEE ⁽⁴⁾ e 74/562/CEE ⁽⁵⁾, modificate da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE ⁽⁶⁾, dovrebbero essere applicate in modo da rispettare i diritti quesiti dei trasportatori che esercitano già tale professione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e al tempo stesso concedere alle imprese di trasporti di recente costituzione un certo lasso di tempo per ottemperare a determinate disposizioni relative alla capacità finanziaria ed alla capacità professionale;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, i veicoli adibiti al trasporto su strada immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca hanno lo stesso statuto giuridico di quelli degli altri Stati membri; che il regolamento (CEE) n. 3821/85 ⁽⁷⁾ prevede determinate misure relative agli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada; che l'installazione di detti apparecchi sui veicoli nuovi avviene al momento della produzione e non presenta pertanto alcuna difficoltà, mentre l'installazione su veicoli immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione deve poter essere effettuata nel corso di un periodo transitorio ragionevole, tenuto conto del costo supplementare e delle capacità tecniche delle officine d'installazione convenzionate;

considerando l'opportunità di inserire il nome della Deutsche Reichsbahn (DR) negli atti comunitari che citano espressamente i nomi delle aziende ferroviarie e di prevedere un termine per l'applicazione delle regole in questione;

considerando che le misure comunitarie relative al risanamento strutturale del settore della navigazione interna devono essere adeguate, tenuto conto della situazione particolare delle imprese di trasporto per via navigabile stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca saranno applicabili, anziché le date indicate nei paragrafi 1 e 2:

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 34, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

- al paragrafo 1, anziché il 1° gennaio 1978, il 3 ottobre 1989;
- al paragrafo 2, anziché il 31 dicembre 1974, il 1° gennaio 1978 e il 1° gennaio 1980, rispettivamente il 2 ottobre 1989, il 1° gennaio 1992 e il 1° luglio 1992.»

Articolo 2

All'articolo 4 della direttiva 74/562/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca saranno applicabili, anziché le date indicate nei paragrafi 1 e 2:

- al paragrafo 1, anziché il 1° gennaio 1978, il 3 ottobre 1989;
- al paragrafo 2, anziché il 31 dicembre 1974, il 1° gennaio 1978 e il 1° gennaio 1980, rispettivamente il 2 ottobre 1989, il 1° gennaio 1992 e il 1° luglio 1992.»

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 3821/85 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1991 ai veicoli immatricolati prima di questa data nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993 a questi veicoli, qualora essi effettuino unicamente trasporti nazionali nel territorio della Repubblica federale di Germania. Tuttavia il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla sua entrata in vigore ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose.»

Articolo 4

Alla fine dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria ⁽¹⁾, è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili anche alle patenti di guida rilasciate dall'ex Repubblica democratica tedesca.»

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 5

L'elenco delle aziende ferroviarie che figura:

- nell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ⁽²⁾;
- nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ⁽³⁾;
- nell'allegato II, punto A.1 «Ferrovie — reti principali» del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per navigabile ⁽⁴⁾;
- nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie ⁽⁵⁾;
- nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie ⁽⁶⁾;
- nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati ⁽⁷⁾;
- nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia ⁽⁸⁾;
- nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli ⁽⁹⁾.

è sostituito dall'elenco seguente:

- «— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/ Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

⁽²⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 32.

- Danske Statsbaner (DSB),
- Deutsche Bundesbahn (DB),
- Deutsche Reichsbahn (DR),
- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
- Córas Iompair Éireann (CIE),
- Ente Ferrovie dello Stato (FS),
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),
- Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),
- British Rail (BR),
- Northern Ireland Railways (NIR).»

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽¹⁾ è modificato come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Nel caso dei battelli tedeschi già registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data dell'unificazione, il pagamento della quota sarà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1991.»

- 2) All'articolo 6, è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Qualora, entro un termine di sei mesi dall'unificazione tedesca, il governo tedesco desideri che venga organizzata un'azione di demolizione anche per i battelli della sua flotta registrati, prima dell'unificazione, nell'ex Repubblica democratica tedesca, esso comunica la propria richiesta alla Commissione che determina le modalità dell'azione di demolizione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e secondo principi uguali a quelli stabiliti nel regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (*).

(*) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.»

- 3) All'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) è aggiunto il comma seguente:

«Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più applicabili ai battelli in fase di costruzione nell'ex

Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1° settembre 1990, a condizione che la data di consegna e di entrata in servizio non sia posteriore al 31 gennaio 1991.»

- 4) All'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili ai battelli che sono stati integrati nella flotta tedesca a seguito dell'unificazione tedesca ma che non erano registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1° settembre 1990.»

- 5) All'articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 4, quarto comma ed all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), secondo comma e lettera b), secondo comma anteriormente al 1° gennaio 1991. Essi ne informano la Commissione.»

Articolo 7

1. I regolamenti (CEE) n. 2183/78 e (CEE) n. 2830/77 sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è applicabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 8

Le decisioni 76/327/CEE, 82/529/CEE e 83/418/CEE sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 9

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 10 può essere decisa l'adozione di misure riguardanti complementi destinati a colmare evidenti lacune, nonché adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono rispettare i principi della regolamentazione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste dalla presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

(1) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

Articolo 10

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS